

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) BENEDETTI	Presidente
(NA) GIGLIOTTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) COCCIOLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SANDULLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) MAFFEO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ADRIANO MAFFEO

Seduta del 25/02/2025

FATTO

Con ricorso del 18/11/2024, il ricorrente espone di avere estinto anticipatamente, in corrispondenza della 48^a rata, un contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto della pensione, stipulato in data 18/02/2020.

Insoddisfatto dell'interlocazione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al ricorso, si rivolge all'ABF richiedendo il riconoscimento del proprio diritto ad ottenere il rimborso degli oneri accessori quantificati complessivamente in euro 2.215,32, oltre spese legali ed interessi.

L'intermediario, costituitosi, preliminarmente eccepisce di aver già rimborsato quanto dovuto in base alla disciplina applicabile e chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La controversia verte sulla richiesta di restituzione degli oneri corrisposti a fronte di due contratti di finanziamento estinti anticipatamente.

Preliminarmente, giova affermare l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 125 *sexies* del T.U.B. Risulta, infatti, che l'art. 6 *bis* del DPR 180/50, nello stabilire che «*All'istituto della cessione di quote di stipendio o salario o di pensione disciplinato dai titoli II e III del presente testo unico si applicano le norme in materia di credito ai consumatori di cui al*

capo II del titolo VI del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, nonché le norme in materia di assicurazioni connesse all'erogazione di mutui immobiliari e di credito al consumo di cui all'articolo 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27» operi un'estensione della portata applicativa della disciplina del credito ai consumatori oltre le condizioni di cui all'art. 122 TUB sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo (Collegio di Napoli 7202/2023).

Conseguentemente, risultano pienamente applicabili i principi definiti dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella sentenza *Lexitor* (causa C-383/18) che ha interpretato l'art. 16, par. 1, della direttiva 2008/48/CE – trasposta nell'ordinamento italiano dal D.lgs 141/2010 – nel senso che «*il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore*».

Come noto, poi, l'art. 11 *octies* del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 (Decreto sostegni *bis*), convertito dalla l. 23 luglio 2021, n. 106, nell'ambito dei finanziamenti mediante delegazione di pagamento e quanto alla regolamentazione della restituzione di alcuni costi in caso di estinzione anticipata, ha introdotto la dicotomia tra contratti conclusi antecedentemente e quelli stipulati successivamente alla sua entrata in vigore. La norma, infatti, ha previsto il rimborso di tutti i costi soltanto per i secondi, mentre sono stati esclusi i costi istantanei (*up front*) per i primi, in antinomia parziale con quanto stabilito nella sentenza *Lexitor*.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 263 del 2022, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11 *octies*, comma 2, DL n. 73/2021 (Decreto sostegni *bis*) convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106, limitatamente alle parole «*e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia*».

Conseguentemente, con riferimenti ai criteri da adottare per il rimborso degli oneri non maturati nei contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021, i Collegi ABF hanno concordato sull'esigenza di confermare i criteri per il rimborso alla clientela fissati nella decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019 a tenore della quale «*a seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front*».

Dunque, per i contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021, per il rimborso degli oneri non maturati in caso di estinzione anticipata, in aderenza al consolidato orientamento dei Collegi ABF stabilito con la decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019, si ritiene di applicare, per i costi *recurring*, il criterio di proporzionalità lineare mentre per quelli *up front*, in assenza di una diversa previsione pattizia, il metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi).

Tanto rilevato, le spese di istruttoria e le provvigioni da riconoscere all'intermediario, oggetto della richiesta di rimborso del ricorrente, sono entrambe da considerarsi *up front*, per essere riferite ad attività preliminari alla stipula, mentre le commissioni di gestione hanno natura *recurring* come, peraltro, previsto anche contrattualmente.

Conseguentemente, nel caso di specie, con riferimento al contratto estinto in corrispondenza della 48^a rata, sussiste il diritto del ricorrente ad ottenere complessivamente il rimborso dell'ulteriore somma di € 1.428,19, da arrotondare per difetto ad € 1.428,00.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.428,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ALBERTO MARIA BENEDETTI